



VADEMECUM: Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento Garante privacy - 10 giugno 2021 (Pubblicato sulla G.U. il 9 luglio 2021)

VERSIONI DEL DOCUMENTO			
VERSIONE	REVISIONE	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
01	00	Prima Versione del documento	05/01/2022

INDICE

PREMESSA	1
Definizione e classificazione di cookies e strumenti di tracciamento	1
La normativa previgente	2
Consenso, scrolling, cookies wall, privacy by default	2
Cookie banner	3
Cookie analytics	4
IN BREVE: Adempimenti	5
IN BREVE: Requisiti Cookie banner	6
IN BREVE: Raccolta del consenso	7
IN BREVE: Cookie statistici	7
GDPR e consenso ai cookie – Tabella riassuntiva	8

PREMESSA

Il presente Vademecum ha come obiettivo riassumere per quanto possibile i punti principali del Provvedimento dell’Autorità Garante, definendo e classificando le tipologie di Cookies, la disciplina normativa riguardo gli stessi Cookies e altri strumenti di tracciamento.

Definizione e classificazione di cookies e strumenti di tracciamento

L’ambito di applicazione delle Linee guida ([link](#)) riguarda il trattamento di dati personali mediante Cookies e altri strumenti di tracciamento.

- I **Cookies** sono file di testo che vengono archiviati sul dispositivo dell’utente e che possono essere da questo cancellati.
- Gli **altri strumenti di tracciamento** invece possono essere caratterizzati anche da natura “c.d. passiva”, questo significa che si raccolgono informazioni sul comportamento che il soggetto tiene su internet, ma queste informazioni restano solo al titolare del trattamento. Bisogna sottolineare che lo scopo perseguito dai cookies e da questi altri strumenti è sostanzialmente il medesimo, ovvero tener traccia delle attività online del soggetto, per motivi tecnici o anche di profilazione. La differenza fondamentale sta nell’impiego dei mezzi passivi rispetto a quelli attivi, infatti se si utilizzano mezzi attivi l’utente può eliminare i cookies dal suo dispositivo manualmente, ciò che non può fare se il mezzo utilizzato è passivo, da questo fattore deriva uno scarso controllo sul trattamento dei propri dati.

Da tale classificazione il Garante precisa che non esiste una classificazione universalmente accettata di cookies e altri strumenti di tracciamento, perciò è affidata ai Titolari del trattamento. Per queste ragioni, il Garante si augura che una codifica generale si abbia in tempi brevi e chiede ai Titolari di indicare i criteri con i quali hanno operato la classificazione nell’informativa resa.

Detto ciò, il Garante opera una “sua classificazione”, stilata secondo la finalità degli strumenti di tracciamento, si hanno:

- i **cookies tecnici**, che il fornitore del sito web usa per erogare il servizio;
- i **cookies di profilazione**, che raggruppano gli individui secondo i loro schemi di comportamento in cluster omogenei e servono per personalizzare il servizio fornito;
- i **cookies analytics** utilizzati per valutare l’efficacia di un servizio (es. verificare il numero di visitatori di un sito web).

La normativa previgente

Prima delle linee guida del 10 giugno 2021, già altre fonti normative si sono occupate della materia, ovvero:

- la **Direttiva e-Privacy del 2002**, recepita in Italia dagli articoli 122 e seguenti del Codice Privacy e l'articolo 95 del GDPR: si pone come *lex specialis* rispetto al GDPR, infatti ne integra e precisa le disposizioni che nel complesso si pongono come quadro regolatorio di natura generale.

Il GDPR in particolare integra i requisiti del consenso, infatti la manifestazione di volontà del soggetto deve essere non solamente libera, specifica e informata, ma anche inequivocabile. Poi, dal momento che c'è il bisogno di essere in linea con i principi di *Privacy by Design* e *Privacy by Default* gli operatori devono tenere fortemente in considerazione la tutela dei dati personali rendendola impostazione predefinita nella progettazione del trattamento.

Il Garante fa inoltre una riflessione importante e concreta: le identità virtuali degli individui si stanno moltiplicando, questi utilizzano più dispositivi quasi quotidianamente e questo li rende soggetti ad attività di profilazione specifiche e minuziose causate dalla combinazione di dati raccolti su questi dispositivi. Questa situazione evidentemente può porre la privacy del soggetto a rischio e necessita di essere disciplinata in maniera più precisa e dettagliata.

Consenso, scrolling, cookies wall, privacy by default

La base giuridica che permette il trattamento dei dati operato tramite i cookies e gli altri strumenti di tracciamento può derivarsi dall'analisi congiunta della Direttiva e-Privacy e del GDPR. La *lex specialis* obbliga i Titolari a domandare ai soggetti il consenso per il trattamento per finalità diverse da quelle tecniche, quindi per i cookies di profilazione e per tutti gli strumenti di tracciamento non tecnici sarà necessario chiedere il consenso dell'interessato, mentre per i cookies tecnici il titolare dovrà "solo" fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali, avendo anche la possibilità di comprenderla semplicemente in quella generale del sito web.

Una questione particolarmente rilevante riguarda l'acquisizione del consenso mediante l'attività di scorrimento della pagina web (*scrolling*) regolamentata dal Garante nelle Linee guida, questa attività non è adatta ad esprimere un consenso valido alla luce dei principi del GDPR. *Ovviamente ci sono delle circostanze particolarmente rare in cui lo *scrolling* è inserito in un contesto più definito in cui si concede all'interessato la possibilità di esprimere un consenso libero, consapevole, inequivocabile.

Questo fattore di inequivocabilità deve essere percepito come tale dall'utente che deve essere consapevole delle conseguenze delle sue operazioni e non solo dal titolare del trattamento.

Altro punto importante affrontato è quello relativo ai **cookies wall** (ovvero quello strumento che permette ai siti web di negare l'accesso agli utenti che non acconsentano a tutti i cookie presenti); tale strumento è invasivo nella vita dell'utente e lo forza, in qualche modo, ad accettare i cookies, dal momento che per avere la possibilità di consultare il sito web deve necessariamente consentire al trattamento dei suoi dati, quindi la volontà del soggetto di prestare il consenso non è libera.

N.B.: Tuttavia il Garante non sancisce la totale invalidità del consenso fornito in tale situazione, infatti il Titolare del trattamento potrà comunque fornir prova di aver provveduto a porre nella disponibilità dell'utente un servizio sostanzialmente equivalente al quale accedere senza, per forza, dover acconsentire al trattamento dei suoi dati.

L'articolo 25 del GDPR si occupa dei principi di Privacy by Design e Privacy by Default, viene imposto al Titolare del trattamento di inserire all'interno di ogni attività di trattamento di default il rispetto dei requisiti del GDPR e degli elementi per la protezione dei dati personali, ovvero la privacy by default serve ad assicurare che, come impostazione predefinita, vengano **trattati solamente i dati strettamente necessari al funzionamento del sito web** e che dunque al primo accesso dell'utente vengano usati solo cookies o altri strumenti di tracciamento di natura tecnica.

Cookie banner

Per quanto riguarda invece i **cookies di profilazione** oppure gli strumenti di tracciamento non tecnici questi richiedono che il consenso venga fornito mediante uno specifico banner con relativa informativa. Questo banner viene minuziosamente regolato dal Garante che ne delinea un modello, si fornisce un'estrema sintesi delle indicazioni del Garante in merito:

- Le dimensioni del banner devono essere tali da assicurare una "percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti" in modo che l'utente si accorga dello stesso e le dimensioni vanno adattate ad ogni tipo di dispositivo mediante il quale l'utente può accedere al sito web;
- L'utente deve avere l'opportunità sia di accettare tali cookies e strumenti di tracciamento che di continuare la navigazione pur avendoli rifiutati e le due opzioni devono graficamente avere la stessa rilevanza;
- i contenuti minimi che un banner deve avere (es. cliccando sulla "X" si accettano le impostazioni di default cioè solo gli strumenti tecnici, informativa minima ecc.)

La richiesta del consenso, a seguito del rifiuto da parte dell'utente espresso in precedenza, portata dalla reiterazione del banner ad ogni accesso al sito web non ha lasciato indifferente l'Autorità che si è espressa al riguardo: la scelta fatta dall'utente va registrata e non più richiesta a meno che:

- 1) le condizioni del trattamento non cambino in maniera significativa;
- 2) sia impossibile dedurre se il cookie sia già stato memorizzato nel dispositivo usato dall'utente;
- 3) siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione del banner.

Inoltre, il Garante aggiunge che **nel footer delle pagine** (piè di pagina) del sito web **ci dovrà essere un link** che permetta di raggiungere uno spazio in cui il soggetto, a suo piacimento e quando vorrà, potrà cambiare le scelte che ha fatto in precedenza in merito ai cookies e agli altri strumenti di tracciamento.

Cookie analytics

Il Garante chiarisce che i **cookies analytics** servono per valutare l'efficacia di un servizio, per la progettazione di un sito web o per contribuire a misurarne il "traffico", cioè il numero di visitatori anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche".

Il Garante, nel **provvedimento n. 126 del 3 giugno 2014** ([link](#)), ha affermato che questi cookies potevano essere compresi nella categoria dei cookies tecnici e quindi usati senza aver acquisito preventivamente il consenso dell'utente, al verificarsi di certe condizioni. Tuttavia la disposizione è stata rivista alla luce dell'articolo 25, paragrafo 1, del GDPR in materia di Privacy by Design, in modo da "attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati". Infatti il Garante pensa di raggiungere tale scopo applicando misure di minimizzazione del dato che portino i cookies analytics ad avere un potere identificativo sensibilmente minore quando vengono usati da terze parti.

* Per far sì che si possano equiparare i cookies analytics a quelli tecnici dunque questi non devono consentire la diretta individuazione dell'utente e di conseguenza è vietato l'impiego di cookie analytics che risultino essere identificatori diretti ed univoci.

In ultimo il cookie analytics dovrà essere riferibile a più dispositivi e mai a uno solo, ci dovrà essere **una ragionevole incertezza sull'identità informatica dell'utente** per proteggere la sua privacy. Tecnicamente l'effetto è raggiunto occultando parte dell'indirizzo IP all'interno del cookie.

Il Garante precisa che i cookies analytics debbano essere impiegati solo per la produzione di statistiche aggregate e che vengano usati in merito ad un solo sito web o una sola applicazione mobile, in questo modo si blocca il tracciamento dell'utente su applicazioni o siti differenti. Si precisa inoltre che neppure i terzi, che forniscono il servizio di web measurement, potranno combinare i dati, anche così minimizzati, con altre elaborazioni (es. statistiche di visite ad altri siti) né trasmetterli ad altri terzi altrimenti ciò porterebbe comunque al rischio di identificazione dell'interessato.

IN BREVE: Adempimenti

- Cookie banner
 - I pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” (o un comando “X” con funzione di rifiuto) sono obbligatori.
 - Gli utenti devono poter fare scelte granulari sulle funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare (pur lasciando i dettagli dell'implementazione al fornitore del servizio, le linee guida suggeriscono che raggruppare le opzioni sia una soluzione adatta a soddisfare questo requisito).
 - Gli utenti devono poter aggiornare le proprie preferenze di tracciamento in qualsiasi momento.
- Raccolta del consenso
 - Il consenso via semplice scorrimento non è più valido.
 - I cookie wall non sono ammessi.
- Validità delle preferenze dell'utente relative al consenso: dopo aver chiesto il consenso la prima volta, devono passare almeno 6 mesi prima di poterlo chiedere nuovamente (salve altre circostanze specificate).
- Cookie statistici (analytics)
 - I cookie statistici di prima parte possono essere installati senza il consenso dell'utente (e senza blocco preventivo).
 - I cookie statistici di terza parte possono essere installati senza il consenso dell'utente (e senza blocco preventivo) solo a determinate condizioni.
- Prova del consenso: serve un “registro delle preferenze cookie” per poter dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR.
- Basi giuridiche applicabili all'uso dei cookie oltre al consenso: l'interesse legittimo non costituisce una base giuridica valida.
- Adeguamento entro il 10 gennaio 2022.

IN BREVE: Requisiti Cookie banner

Qualora un sito faccia uso di cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, il banner costituisce un meccanismo valido per l'acquisizione del consenso dell'utente. Il Garante prevede che il banner (o, in alternativa, un'area/finestra) mostrato da un sito web al primo accesso dell'utente **includa le seguenti informazioni:**

- un'informativa breve sull'uso da parte del sito di cookie tecnici ed eventuali cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, con le relative finalità;
- un link alla cookie policy che indichi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione e l'esercizio dei diritti dell'utente;
- un'indicazione chiara che l'utente, proseguendo nella navigazione del sito tramite un'azione positiva ed esplicita, presta il proprio consenso alla profilazione. Fare attenzione, però, perché il semplice scorrimento non è considerato un metodo valido per la raccolta del consenso;
- un link a un'area dedicata dove l'utente può selezionare in maniera granulare le funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare;
- un comando per accettare tutti i cookie o altri strumenti di tracciamento;
- un comando per rifiutare tutti i cookie o altri strumenti di tracciamento.

Nelle visite al sito successive alla prima, l'utente non dovrà più visualizzare il banner iniziale, ma dovrà poter accedere alla privacy/cookie policy e ad un'area dove poter modificare le preferenze di tracciamento espresse in precedenza. *Se un sito web **installa solo cookie tecnici, il banner non è necessario**: l'informazione sull'uso dei cookie tecnici può infatti essere inclusa nell'homepage o nell'informativa.

Immagini di esempio



Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy](#).

Puoi acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta". Chiudendo questa informativa, continui senza accettare.

Scopri di più e personalizza

Rifiuta

Accetta

IN BREVE: Raccolta del consenso

Lo scrolling o scrolldown non è ritenuto adatto alla raccolta di un valido consenso. Unica eccezione: che lo scorrimento sia parte di una serie di azioni che indicano in maniera inequivocabile la volontà dell'utente di prestare il proprio consenso. Il Garante considera illeciti anche i cosiddetti cookie wall, salvo che il sito web offra all'utente la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza dover prestare il proprio consenso (da valutare caso per caso).

Preferenze di consenso ai cookie

Agli utenti può essere chiesto nuovamente di prestare il consenso solo se:

1. le condizioni del consenso sono cambiate (ad esempio, sono stati aggiunti dei nuovi servizi di terza parte o ne sono stati rimossi di vecchi); o
2. il titolare del sito non possiede gli strumenti per tenere traccia del consenso precedente (ad esempio, l'utente ha eliminato il cookie di consenso installato sul suo dispositivo); o
3. sono passati almeno 6 mesi dall'ultima acquisizione.

Prova del consenso

Il Garante precisa che il titolare di un sito web è tenuto a dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR. Il Garante specifica infatti che per poter considerare l'azione di un utente come un consenso valido all'installazione dei cookie, a questa azione deve corrispondere un "evento informatico inequivoco, documentabile" e "riconoscibile e registrabile del titolare".

IN BREVE: Cookie statistici

I cookie sono definiti sulla base di due macro categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione.

Inoltre, il Garante precisa che, in linea di principio, i cookie statistici di prima parte possono essere installati senza il consenso dell'utente. Per quanto riguarda i cookie statistici di terza parte, possono essere installati senza il consenso dell'utente solo se:

1. non permettono l'identificazione di un utente preciso (ad esempio, usano solo indirizzi IP abbreviati o sono assegnati non a un singolo dispositivo, ma a diversi);
2. il loro uso è limitato a un singolo sito/app;
3. non sono condivisi o comunicati a terzi;
4. i dati raccolti non sono combinati con altri dati.

GDPR e consenso ai cookie – Tabella riassuntiva

Regole sulla raccolta del consenso ai cookie per una panoramica delle nuove linee guida italiane

DOMANDE	IT - ITALIA	EU - EUROPA
Il consenso allo scorrimento è considerato valido?	NO	NO
Il consenso tramite proseguimento della navigazione è considerato valido?	Probabilmente no, ma non è ben specificato	NO
È richiesta la presenza dei pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” sul cookie banner?	SI	
I pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” devono avere uguale rilevanza?	SI	SI
È obbligatorio bloccare preventivamente i cookie che richiedono il consenso?	SI	SI
Sono ammessi i cookie wall?	NO	NO
I cookie vanno elencati singolarmente?	Non è chiaro	
Le finalità del trattamento devono essere elencate nel banner?	Miglior prassi	

DOMANDE	IT - ITALIA	EU - EUROPA
Il consenso ai cookie dev'essere granulare (espresso cioè per categorie)?	SI	SI
È richiesta una prova del consenso <u>in maniera analoga al GDPR</u> ?	SI	Non espressamente indicato, ma molto probabile
Revocare il consenso dovrebbe essere semplice tanto quanto prestarlo?	SI	SI
È consigliato l'uso di un cookie banner?	SI	
I cookie "strettamente necessari" sono esenti dall'obbligo di consenso?	SI	SI
Ci sono altre basi giuridiche applicabili all'uso dei cookie (e degli altri tracciatori) oltre al consenso?	NO	
Le terze parti vanno elencate e identificate?	SI	
È specificato per quanto tempo deve durare il consenso a un cookie?	SI	Nessuna indicazione esplicita
Sono ammesse le checkbox pre-selezionate?	NO	NO

 Si allega scheda di sintesi del Garante Privacy (all. 1 Provv. 231 del 10 giugno 2022)

**LINEE GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO****SCHEDA DI SINTESI**

Oggetto	Cookie e altri strumenti di tracciamento.
Normativa	Artt. 122 del <i>Codice</i> e 4, punto 11), 7, 12, 13 e 25 del <i>Regolamento</i> .
Cookie ed altri strumenti di tracciamento	<p>I <i>cookie</i> sono di regola stringhe di testo che i siti <i>web</i> (cd. <i>publisher</i> o "prima parte") visitati dall'utente ovvero siti o <i>web server</i> diversi (cd. "terze parti") posizionano e archiviano all'interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell'utente (cd. identificatori "attivi").</p> <p>Analoghe funzioni possono essere svolte da altri strumenti che, pur utilizzando una tecnologia diversa (c.d. identificatori "passivi"), consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli svolti per il tramite dei <i>cookie</i>.</p>
Cookie ed altri identificatori tecnici	<p>Sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1 del <i>Codice</i>).</p> <p>Non richiedono l'acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell'informativa.</p>
Cookie analytics prime e terze parti	<p>Sono equiparabili ai <i>cookie</i> e agli altri identificatori tecnici solo se:</p> <ul style="list-style-type: none">- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile;- viene mascherata, per quelli di <i>terze parti</i>, almeno la quarta componente dell'indirizzo IP;- le <i>terze parti</i> si astengono dal combinare i <i>cookie analytics</i>, così minimizzati, con altre elaborazioni (<i>file</i> dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. È tuttavia consentita alle <i>terze parti</i> la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti <i>web</i> o <i>app</i> che siano riconducibili al medesimo <i>publisher</i> o gruppo imprenditoriale. <p>Il titolare che effettui in proprio la mera elaborazione statistica dei dati relativi a più domini, siti <i>web</i> o <i>app</i> ad esso riconducibili può utilizzare anche i dati in chiaro, nel rispetto del vincolo di finalità.</p>
Cookie e altri identificatori di tracciamento con funzione non tecnica	Utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (<i>pattern</i>) al fine del raggruppamento dei diversi profili all'interno di <i>cluster</i> omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.
Principali novità introdotte dal GDPR aventi effetti sull'uso dei cookie e altri strumenti di tracciamento	<ul style="list-style-type: none">- <i>accountability</i>;- integrazione dell'informativa (specificare anche i tempi di conservazione dei dati);- rafforzamento del consenso (deve essere "inequivocabile");- rispetto dei principi di <i>privacy by design e by default</i>.



<p>Informativa e consenso</p>	<p>Come rendere l'informativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- linguaggio semplice ed accessibile;- fruibile, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;- anche in modalità <i>multilayer</i> e <i>multichannel</i>;- se si utilizzano solo <i>cookie</i> tecnici, la relativa informazione può essere collocata nella <i>home page</i> del sito o nell'informativa generale;- se si trattano anche altri <i>cookie</i> e altri identificatori "non tecnici", si può utilizzare un <i>banner</i> a comparsa immediata e di adeguate dimensioni che contenga:<ol style="list-style-type: none">a) l'indicazione che il sito utilizza <i>cookie</i> tecnici e, previo consenso dell'utente, <i>cookie</i> di profilazione o altri strumenti di tracciamento indicando le relative finalità (informativa breve);b) il <i>link</i> alla <i>privacy policy</i> contenente l'informativa completa, inclusi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione dei dati e l'esercizio dei diritti di cui al <i>Regolamento</i>;c) l'avvertenza che la chiusura del <i>banner</i> (ad es. mediante selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra) comporta il permanere delle impostazioni di <i>default</i> e dunque la continuazione della navigazione in assenza di <i>cookie</i> o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici. <p>Ai fini dell'acquisizione del consenso, il <i>banner</i> dovrà pertanto contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">d) il menzionato comando (es. una X in alto a destra) per chiudere il <i>banner</i> senza prestare il consenso all'uso dei <i>cookie</i> o delle altre tecniche di profilazione mantenendo le impostazioni di <i>default</i>;e) un comando per accettare tutti i <i>cookie</i> o altre tecniche di tracciamento;f) il <i>link</i> ad un'altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le <i>terze parti</i> e i <i>cookie</i> che si vogliono installare e poter prestare il consenso all'impiego di tutti i <i>cookie</i> se non dato in precedenza o revocarlo, anche in unica soluzione, se già espresso. Al riguardo, è buona prassi l'impiego di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi, anche in modo essenziale, ad es. nel <i>footer</i> di ogni pagina del dominio, lo stato dei consensi in precedenza resi dall'utente consentendone l'eventuale modifica o aggiornamento. <p>Tale area dedicata alle scelte di dettaglio dovrà essere raggiungibile anche tramite un ulteriore <i>link</i> posizionato nel <i>footer</i> di qualsiasi pagina del dominio;</p> <p>No alla reiterazione della richiesta del consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso, tranne: se mutano significativamente le condizioni del trattamento; se è impossibile, per il sito, sapere se un <i>cookie</i> sia stato già memorizzato nel dispositivo; se sono trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del <i>banner</i>.</p>
--------------------------------------	--



	Nel caso di utenti provvisti di <i>account</i> (cd. utenti autenticati), divieto di incrocio dei dati relativi alla navigazione effettuata tramite uso di più dispositivi se non previo consenso.
Informazioni ulteriori da rendere agli utenti	I criteri di codifica dei <i>cookie</i> e degli altri strumenti di tracciamento adottati, da comunicare, su richiesta, all'Autorità; la possibilità, per gli utenti autenticati, di acconsentire al tracciamento effettuato anche attraverso l'analisi incrociata dei comportamenti tenuti tramite l'utilizzo di diversi <i>device</i> .
Analisi di alcune modalità di raccolta del consenso	Scrolling: di per sé inadatto alla raccolta di un idoneo consenso, salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato nel quale l'utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il <i>server</i> del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento. Cookie wall: illecito, salva l'ipotesi -da verificare caso per caso- nella quale il sito offra all'interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all'installazione e all'uso di <i>cookie</i> , ad un contenuto o a un servizio equivalenti, da valutarsi alla luce dei principi del <i>Regolamento</i> .
Validità dei consensi già raccolti	Se conformi alle caratteristiche richieste dal Regolamento, i consensi raccolti in precedenza mantengono la loro validità a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque documentabili
Tempo per l'adeguamento dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle Linee Guida	6 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida nella Gazzetta Ufficiale